

## **Newsletter della CPSA 1/2022**

*Le attività della CPSA includono regolarmente tematiche che sono d'interesse per le Commissioni professionali paritetiche locali. Per questo motivo, in futuro, dopo le riunioni del Comitato della CPSA, il Segretariato della CPSA invierà a tutte le CPP una newsletter con la sintesi delle informazioni rilevanti in merito ai temi trattati.*

### **Promozione dalla classe salariale C alla B: conferma della decisione CPSA 85/2017**

Durante la riunione del Comitato della CPSA del 3 febbraio 2022 sono state trattate le condizioni per la promozione di un lavoratore dalla classe salariale C alla classe salariale B conformemente all'art. 42 cpv. 1 lettera a CNM e chiariti alcuni punti controversi. Con l'introduzione di questa disposizione, le parti sociali hanno definito il caso normale in cui un lavoratore edile deve essere promosso dopo tre anni di attività nella classe salariale B. Secondo questo principio, dopo tre anni di attività professionale, sulla base della pratica si può, ma non si deve necessariamente, presupporre l'acquisizione delle necessarie conoscenze professionali. Di conseguenza, la decisione in merito alla promozione spetta al datore di lavoro sulla base della verifica della qualifica (art. 44 CNM). Qualora la promozione sia rifiutata, l'art. 42 cpv. 1 lettera a CNM indica le condizioni formali alle quali il datore di lavoro deve comunicare la propria decisione negativa alla CPP competente.

Alla luce della prassi non univoca e non unitaria delle CPP locali, la CPSA ha nuovamente chiarito la questione dell'eventuale passaggio automatico dalla classe salariale C alla B in caso di mancata qualifica del lavoratore da parte del datore di lavoro e di mancata comunicazione di un rifiuto della promozione alla CPP. Inoltre, è stato discusso se in tal caso sussiste un'infrazione in termini monetari pari alla differenza rispetto al salario minimo della classe salariale B.

La CPSA si è occupata di queste questioni già in passato. Nella propria decisione del 2017 (pubblicazione 85/2017 [biblioteca CPSA](#)) ha stabilito quanto segue:

- *«Non rientra nelle competenze della CPP verificare il contenuto di una qualifica. La decisione di concedere o rifiutare una promozione a un lavoratore può essere presa solo dal datore di lavoro.»*

- *Se nell'ambito di un controllo salariale in merito a un lavoratore si constata che non è stata effettuata alcuna comunicazione del rifiuto della promozione ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 lettera a CNM DOG 2016-2018 e non sussiste neppure una qualifica ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CNM DOG, la CPP può verificare se il datore di lavoro versa al lavoratore un salario che corrisponde al salario base della classe salariale B. Il mancato versamento del salario base riscontrato in questo contesto deve essere considerato un'infrazione in termini monetari.»*

La CPSA conferma di continuare ad attenersi alle considerazioni esposte nella decisione 85/2017 in merito all'interpretazione dell'art. 42 cpv. 1 lettera a CNM per quanto attiene alle condizioni per la promozione dalla classe salariale C alla B. Ciò significa che, in caso di mancata esecuzione della qualifica e di omissione della comunicazione alla CPP, è dovuto il salario base della classe salariale B.

### **Processo relativo alle domande delle CPP al Segretariato della CPSA**

Il processo di preparazione all'interno della CPSA è stato discusso proprio in relazione alla domanda posta da una CPP locale alla CPSA in merito alla promozione dalla classe salariale C alla B.

In proposito è stato constatato che, nell'attuale processo, il Segretariato della CPSA si coordina con la CPP richiedente, di regola prima che la questione sia messa all'ordine del giorno, e la ricontatta in caso di dubbi. In tal modo si intende verificare che all'interno del Comitato si possa trattare precisamente la questione posta dalla CPP. La CPSA ritiene che in questo modo sia possibile evitare malintesi e si favoriscano soluzioni idonee alla prassi.

### **Convenzione sui sussidi della SECO [biblioteca CPSA](#) e controlli sul posto dal 2023**

Il Comitato della CPSA ha deciso di approvare la bozza della convenzione sui sussidi della SECO e di fissare le quantità richieste per gli obiettivi 2022 nella convenzione di sussidi 2022 con la SECO. Come obiettivo è stato stabilito il controllo di circa il 50 per cento dei prestatori di servizi soggetti all'obbligo di notifica, ossia lo svolgimento di 580 controlli. Se le quantità richieste non saranno raggiunte, la SECO ne sarà informata nell'ambito del rapporto annuale della CPSA.

Nella bozza originaria della convenzione sui sussidi 2022, la SECO ha inoltre proposto le

seguenti precisazioni delle informazioni che devono essere riportate in merito alle attività svolte per i controlli sul posto:

*"Per la fase dei controlli sul posto le attività devono essere dettagliatamente descritte. Si devono perlomeno indicare la durata del viaggio di andata e di ritorno, delle domande poste e dell'osservazione sul posto, nonché della verbalizzazione. Si deve esporre anche la durata di eventuali ulteriori attività che richiedono particolare tempo svolte nell'ambito del controllo sul posto."*

In proposito, in una presa di posizione condivisa dalla CPSA, la IG PBK ha chiesto alla SECO di prevedere tali adeguamenti solo per la convenzione sui sussidi 2023, adducendo a sostegno della propria richiesta in particolare che una tale descrizione dettagliata non fornirebbe alcun beneficio o fornirebbe solo un beneficio limitato in termini di informazione e non sussisterebbe un rapporto ragionevole tra tale attività e l'onere burocratico e amministrativo. Le nuove informazioni richieste nel rapporto presupporrebbero inoltre adeguamenti delle convenzioni sulle prestazioni e in particolare dei pacchetti di prestazioni con i rispettivi contenuti dei controlli; ciò richiederebbe anche una relativa formazione delle associazioni di controllo.

Per la SECO l'adeguamento proposto è in linea di massima imprescindibile. Essa ha tuttavia accolto la richiesta della IG PBK e accordato un termine transitorio. Di conseguenza, i controlli sul posto adeguati saranno introdotti solo nel 2023.

Per il resto la SECO ha annunciato che all'inizio del 2022 eseguirà con un perito esterno un'analisi dei compiti in relazione ai controlli sul posto al fine di individuare una durata/costi standard per questa fase di controllo. La CPSA terrà le CPP locali informate a questo riguardo.